

# CAMERA DEI DEPUTATI N. 2973

## PROPOSTA DI LEGGE

d’iniziativa del deputato SALTAMARTINI

Disposizioni sulla perequazione automatica dei trattamenti di pensione nei settori pubblico e privato e in materia di incumulabilità della pensione ai superstiti, nonché delega al Governo per la rivalutazione delle pensioni liquidate prima del 17 agosto 1995

Presentata il 23 novembre 2009

ONOREVOLI COLLEGHI !

### *Rivalutazione delle pensioni.*

Con la normativa vigente:

le pensioni vengono rivalutate ogni anno sulla base dell'indice dell'Istituto nazionale di statistica (ISTAT) dell'aumento del costo della vita, calcolato su un paniere di prodotti valido per tutte le categorie sociali;

a partire dal 2008, solo le pensioni inferiori a 2.180,70 euro lordi mensili sono rivalutate al 100 per cento dell'indice ISTAT; le pensioni mensili ricomprese tra 2.180,70 e 3.489,12 euro sono rivalutate al 75 per cento dell'indice ISTAT; invece

quelle di importo superiore non fruiscono di alcuna rivalutazione.

Con la presente proposta di legge si prevede:

un paniere specifico dell'indice ISTAT, calcolato esclusivamente su prodotti di interesse per la categoria dei pensionati;

l'adeguamento delle pensioni al 100 per cento dell'indice ISTAT, per le pensioni inferiori a 3.052,98 euro lordi mensili;

l'adeguamento al 70 per cento dell'indice ISTAT per le pensioni di qualsiasi importo superiore a 3.052,98 euro lordi mensili.

*Reversibilità delle pensioni.*

Con la normativa vigente al coniuge superstite spetta:

il 60 per cento della pensione del deceduto purché il beneficiario non abbia redditi propri superiori a 17.009,46 euro tre volte il minimo stabilito dall'Istituto nazionale della previdenza sociale (INPS);

il 45 per cento se ha redditi propri tra 17.009,46 e 22.679,28 euro, quattro volte il minimo dell'INPS;

il 36 per cento se ha redditi propri tra 22.679,28 e 28.349,10 euro cinque volte il minimo dell'INPS;

il 30 per cento se ha redditi propri superiori a 28.349,10 euro, sempre al lordo.

Con la presente proposta di legge si prevede che sia consentito anche al coniuge superstite, se pensionato o lavoratore, il cumulo del relativo reddito con la pensione di reversibilità, nella misura del 70 per cento prevista dal comma 2 dell'articolo 72 della legge 23 dicembre 2000, n. 388 (legge finanziaria 2001), per i redditi di lavoro autonomo, nel senso che le riduzioni in vigore citate valgano solo per la quota di reddito proprio non cumulabile.

*Rivalutazione delle pensioni.*

Con la normativa vigente non è prevista alcuna rivalutazione o alcun aggiornamento della pensione con riferimento alla data in cui è stata liquidata.

L'ultimo e unico intervento effettuato in favore dei pensionati d'annata risale al 1991 (decreto-legge 22 dicembre 1990, n. 409, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 1991, n. 59), con il quale furono concessi aumenti percentuali dei trattamenti di pensione in relazione alla decorrenza fino al giugno 1982.

Con la presente proposta di legge si prevede: un'immediata sanatoria delle pensioni d'annata, con effetto dal 1° gen-

naio 2008, da realizzare mediante l'approvazione da parte del Parlamento di una legge di delega al Governo per adottare uno o più decreti legislativi, che prevedano aumenti percentuali delle pensioni liquidate anteriormente alla data di entrata in vigore della legge 8 agosto 1995, n. 335 (cosiddetta « riforma Dini »), parametrati all'anno di decorrenza del trattamento e agli indici ISTAT del costo della vita e della dinamica salariale intervenuti nel periodo.

*Illustrazione della proposta di legge.**Articolo 1 – Rilevazione dell'indice annuo dei prezzi al consumo ai fini della perequazione automatica delle pensioni.*

L'invecchiamento della popolazione, l'aumento della speranza di vita e il forte incremento della spesa pensionistica comportano l'esigenza di rendere compatibili i costi della previdenza con gli obiettivi di risanamento della finanza pubblica, concordati nel Trattato di Maastricht. Una simile politica, perseguita da tutti i Governi succedutisi alla guida del Paese dal 1993 ad oggi, non ha però tenuto conto del dovere primario che ha qualsiasi Stato di assicurare a tutti i cittadini un dignitoso livello di vita e, in particolare, ai pensionati e ai lavoratori il mantenimento del reddito al verificarsi di alcuni eventi determinanti la riduzione o la perdita del potere di acquisto.

Ciò premesso, si è rilevato che ogni anno il potere di acquisto della moneta perde il 4-5 per cento: la conseguenza è che il trattamento economico dei pensionati, nell'arco di dieci anni dall'andata in quiescenza, si riduce di circa il 50 per cento.

Inoltre, a partire dal 1° gennaio 1988 tutti gli indici ISTAT utilizzati per definire il costo della vita hanno carattere convenzionale e non misurano le effettive variazioni dei costi, essendo basati su rilevazioni a campione dei prezzi al consumo di un complesso di beni e di servizi, ritenuti

di uso corrente e calcolati su base annua, denominato « paniere » e risultante dalla media aritmetica degli indici mensili dei costi accertati nel corso dell'anno. Per contenere gli aumenti da inflazione si ritiene necessaria una rideterminazione delle voci di un nuovo paniere includendo tra le stesse quelle relative alle spese di prima necessità delle persone anziane e titolari di un trattamento di pensione, per le quali si prevede anche un maggiore « peso » (ponderazione con cui i beni e i servizi partecipano al calcolo degli indici), come per esempio spese farmaceutiche e prestazioni specialistiche non a carico del Servizio sanitario nazionale (SSN), spese per badanti dovute alla mancanza di strutture pubbliche, rette di residenze sanitarie per anziani e similari.

#### Articolo 2 — *Disposizioni in materia di perequazione automatica.*

A dimostrazione, anche se non sarebbe necessario trattandosi di un fatto incontestabile, si allega alla presente relazione la tabella A quale prova dell'insufficiente effetto della perequazione automatica sulle pensioni ai fini del loro recupero sulla perdita del potere di acquisto.

Ne consegue la necessità di riformare il meccanismo della rivalutazione annua delle pensioni calcolata dall'ISTAT, da una parte con il prendere alla base un nuovo e specifico paniere e dall'altra con il neutralizzare integralmente l'effetto dell'inflazione almeno sulle pensioni di importo fino a sette volte il minimo, somma tale da garantire al pensionato un reddito sufficiente al mantenimento del proprio livello di vita, al di sotto del quale non si deve né si può scendere.

L'articolo 34 della legge 23 dicembre 1998, n. 448, ha stabilito che il meccanismo di rivalutazione delle pensioni si applica per ogni singolo beneficiario in funzione dell'importo complessivo dei trattamenti corrisposti a carico dell'assicurazione obbligatoria (nonché dei fondi sostitutivi, esclusivi ed esonerativi).

L'articolo 21 della legge 11 marzo 1988, n. 67 (legge finanziaria 1988) ha fissato le aliquote della retribuzione imponibile, eccedente il limite massimo di retribuzione annua pensionabile, da computare ai fini della determinazione della misura delle pensioni: la prima fascia è del 33 per cento. Tale valore per il 2007 è di 40.083,00 euro, corrispondente ad una pensione lorda (per tredici mensilità) di 3.083,31 euro: è questo l'importo sul quale l'indicizzazione delle pensioni, con il nuovo paniere, dovrà essere pari al 100 per cento.

#### Articolo 3 — *Disposizioni in materia di trattamento ai superstiti.*

La pensione di reversibilità, come è noto, risulta essere solo una parte percentuale della pensione diretta del defunto; l'articolo 1, comma 41, della legge 8 agosto 1995, n. 335, inoltre, stabilisce la riduzione dell'importo, già tagliato a monte, della pensione ai superstiti, nella misura del 25, 40 o 50 per cento, qualora il reddito del superstite (che non faccia parte di un nucleo familiare con figli minori, studenti o inabili) superi, rispettivamente, tre, quattro o cinque volte il trattamento minimo del Fondo pensioni lavoratori dipendenti.

L'importo della pensione di reversibilità viene pertanto ulteriormente penalizzato e, nel caso di una riduzione del 50 per cento, diventa una quota molto meno significativa dell'originario trattamento pensionistico.

La normativa contenuta nel presente articolo discende dal principio inconfutabile che la prestazione ai superstiti è il trattamento pensionistico spettante al *de cuius* trasmesso al superstite e, come tale, deve garantire, oltre la conservazione delle caratteristiche di prestazione previdenziale, il rispetto di tutte le norme che disciplinano la pensione diretta.

Si intende pertanto ricondurre la prestazione previdenziale ai superstiti alla normativa relativa al cumulo vigente per le altre prestazioni derivanti da versamenti

contributivi, mantenendo e applicando, in caso di presenza di redditi da lavoro, se più favorevole, la tabella F allegata alla legge 8 agosto 1995, n. 335.

L'istituzione della prestazione pensionistica ai superstiti, introdotta dal regio decreto-legge 14 aprile 1939, n. 636, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 luglio 1939, n. 1272, comportò, a seguito di calcoli attuariali, un aumento della contribuzione da versare a carico sia dei lavoratori sia dei datori di lavoro. Anche attualmente parte della contribuzione versata e diretta a finanziare le prestazioni pensionistiche è indicata come « assicurazione IVS », ossia a copertura dell'assicurazione per l'invalidità, la vecchiaia ed i superstiti.

Questo dimostra come la pensione di reversibilità, dovendo essere stabilita con le « aliquote della pensione già liquidata o che sarebbe spettata all'assicurato », non sia altro che la continuità della pensione « diretta » trasferita, secondo le percentuali stabilite di volta in volta, al superstite beneficiario.

La presente proposta di legge, prevedendo la non cumulabilità con i redditi da lavoro fino a quando non saranno abrogate le disposizioni vigenti che impediscono la piena cumulabilità con i trattamenti pensionistici, prende in considerazione la situazione del superstite che mantiene lo *status* di lavoratore. Infatti il reddito che deriva dal rapporto di lavoro può subire variazioni per aumenti stabiliti da contratti, meritocrazia e altro, mentre il reddito da pensione, anche per la mancata applicazione dell'inflazione sull'intero importo, con il passare degli anni perde l'iniziale potere d'acquisto.

#### Articolo 4 — *Delega per la rivalutazione delle pensioni d'annata.*

Con l'articolo 19 della legge 30 aprile 1969, n. 153, gli aumenti pensionistici con decorrenza dal 1° gennaio di ciascun anno furono collegati alle variazioni percentuali dell'indice del costo della vita calcolato dall'ISTAT ai fini della scala mobile della retri-

buzione dei lavoratori dell'industria. La perequazione operava con cadenza trimestrale (con effetto dal 1° maggio, 1° agosto, 1° novembre e 1° febbraio) ogni anno.

Con la legge 3 giugno 1975, n. 160, venne modificato il congegno di perequazione automatica determinando variazioni uniformi per tutte le pensioni, con la conseguenza di un appiattimento dei trattamenti pensionistici poiché la quota calcolata in misura uguale per tutte le pensioni ebbe sempre maggior incidenza.

Un'altra pesante penalizzazione fu introdotta dal decreto-legge 23 dicembre 1977, n. 942, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 1978, n. 41, che limitò l'applicazione della variazione percentuale all'80 per cento del massimale retributivo pensionabile di ciascun anno. Tale limitazione assunse sempre maggior rilevanza nei confronti delle pensioni erogate da istituti diversi dall'INPS in quanto riferite a retribuzioni più elevate.

Con l'abolizione della quota fissa e con il ritorno al sistema percentuale dell'aumento con ripartizione in fasce secondo il reddito venne introdotta un'ulteriore penalizzazione che si trascina dal 1983 ai giorni nostri, sia pure corretta attraverso modifiche delle fasce intervenute a seguito di nuove leggi.

Analizzando i trattamenti liquidati in passato si ha la certezza che questi, nel corso del tempo, abbiano perso o, meglio, ridotto il loro potere di acquisto di circa il 4-5 per cento ogni anno. Molteplici sono i motivi del deprezzamento e tra i più ricorrenti si segnalano:

la longevità, elevatasi da dodici a oltre venti anni come durata media del pensionamento; il mancato recupero dell'inflazione reale ed effettiva;

il progressivo scostamento tra reddito da lavoro dipendente e reddito da pensione, dovuto al mancato aggancio alla dinamica salariale.

Poiché gli interventi più drastici si riferiscono al periodo 1992-1995, sono le pensioni con decorrenza precedente al 1992 quelle che hanno subito il danno

maggiore. Peraltro, un'azione calibrata sul totale lordo non produce lo stesso effetto sul totale netto. Occorre quindi intervenire non solo sulla « perequazione », ma anche sul carico fiscale alleggerendo la pensione di una certa misura percentuale che tenga conto degli obiettivi di recupero del potere di acquisto perso.

La misura potrebbe essere modulata in funzione dell'importo del reddito da pensione, dell'età e della decorrenza della pensione per tenere conto del danno subito dalle pensioni d'annata.

Nella tabella B allegata alla presente relazione si trascrive una recente valutazione dell'INPS sui trattamenti previdenziali considerati d'annata, riferita ai soggetti titolari di un trattamento di pensione con decorrenza non inferiore a dieci anni fino alle classi di importo mensile di 5.000 euro.

#### Articolo 5 — Copertura finanziaria.

Non è possibile determinare l'ammontare degli oneri derivanti dall'attuazione della presente proposta di legge finché essa non sarà approvata e, comunque, un simile calcolo sono in grado di farlo soltanto gli esperti del Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato. Pertanto ci si è limitati a indicare le fonti del reddito di più agevole produzione in quanto frutto di transazioni commerciali molto remunerative.

Un'altra fonte di finanziamento può venire dalla riduzione dei costi della politica e infine, per un giusto richiamo alla solidarietà sociale, attraverso una modifica dei contributi previdenziali a carico dei lavoratori.

TABELLA A

Variazione annua costo della vita	Decorrenza scatti perequativi	Importo mensile lordo di pensione					
		Con perequazione integrale applicata		Differenza mensile	Con perequazione integrale applicata		Differenza mensile
6,4	dic 1991	350,00			1.250,00		
5,4	gen 1992 mag 1992	372,40	351,40 360,54	21,00 11,86	1.330,00 1.284,38	1.254,99 45,62	75,01
4,2	gen 1993 giu 1993 dic 1993	392,51	367,02 373,27	31,97 25,49 19,24	1.401,82	1.305,22 1.325,20	117,44 96,60 76,62
4,0	gen 1994 nov 1994	409,00	375,88 390,91	33,12 18,09	1.460,70	1.373,05	135,50 87,65
5,4	gen 1995	425,35		34,44	1.519,12		146,07
3,9	gen 1996	448,32	412,00	36,32	1.601,16	1.440,01	161,15
1,7	gen 1997	465,81	428,07	37,74	1.663,60	1.490,78	172,82
1,8	gen 1998	473,73	435,35	38,38	1.691,88	1.513,71	178,17
1,6	gen 1999	482,25	443,17	39,08	1.722,34	1.538,37	183,97
2,6	gen 2000	489,97	450,27	39,70	1.749,89	1.560,66	189,23
2,7	gen 2001	502,71	461,97	40,74	1.795,39	1.600,09	195,30
2,4	gen 2002	516,28	474,44	41,84	1.843,87	1.642,07	201,80
2,5	gen 2003	528,67	485,83	42,84	1.888,12	1.680,37	207,75
2,0	gen 2004	541,89	497,97	43,92	1.935,32	1.721,20	214,12
1,7	gen 2005 gen 2006	552,73 562,12	507,94 516,56	44,79 45,56	1.974,03 2.007,59	1.754,56 1.783,66	219,37 223,93
2,0	gen 2007	573,36	526,89	46,47	2.047,74	1.819,33	228,41
1,60	gen 2008	582,53	535,32	46,97	2.080,50	1.848,44	232,06

TABELLA B

GLI IMPORTI DELLE PENSIONI D'ANNATA		
<i>Numero soggetti e assegno medio per classi di importo</i>		
Classi di importo	Numero pensionati	Importo medio
Da 0 a 443	3.948.736	371,01
Da 444 a 886	3.498.316	638,65
Da 887 a 1.329	1.374.267	1.086,66
Da 1.330 a 1.772	669.345	1.523,10
Da 1.773 a 2.215	298.899	1.966,93
Da 2.216 a 3.000	132.251	2.494,61
Da 3.001 a 4.000	52.554	3.435,15
Da 4.001 a 5.000	20.100	4.429,41
Complesso	9.994.468	

## PROPOSTA DI LEGGE

## ART. 1.

*(Rilevazione dell'indice annuo dei prezzi al consumo ai fini della perequazione automatica delle pensioni).*

1. Per assicurare il mantenimento nel tempo del potere di acquisto di qualsiasi trattamento pensionistico è istituito un « paniere » di indici di prezzi al consumo dedicato esclusivamente ai calcoli per la perequazione automatica delle pensioni su base annua, da rilevare e aggiornare a cura dell'Istituto nazionale di statistica.

2. Con regolamento del Ministro del lavoro, della salute e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze da adottare entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono stabiliti i criteri di acquisizione degli indici al paniere di cui al comma 1 e i procedimenti per la metodologia di raccolta dei relativi dati.

## ART. 2.

*(Disposizioni in materia di perequazione automatica).*

1. A decorrere dal 1° gennaio 2010, l'indice di rivalutazione automatica, determinato ai sensi dell'articolo 1 della presente legge, è applicato secondo il meccanismo stabilito dall'articolo 34, comma 1, della legge 23 dicembre 1998, n. 448, e tenuto conto, per le pensioni di anzianità e di vecchiaia dei settori pubblico e privato, delle seguenti disposizioni:

a) nella misura del 100 per cento per le fasce di importo dei trattamenti pensionistici fino a sette volte il trattamento minimo stabilito dall'Istituto nazionale della previdenza sociale (INPS), pari alla prima fascia di retribuzione pensionabile,

determinata ai fini dell'applicazione dell'articolo 21, comma 6, della legge 11 marzo 1988, n. 67;

b) nella misura del 70 per cento per gli importi dei trattamenti pensionistici superiori a sette volte il trattamento minimo stabilito dall'INPS.

2. Il meccanismo di perequazione, definito ai sensi del comma 1, è adeguato in modo automatico all'indice di rivalutazione.

#### ART. 3.

*(Disposizioni in materia di trattamento ai superstiti).*

1. A decorrere dal 1° gennaio 2010, gli importi dei trattamenti pensionistici ai superstiti non sono cumulabili con i redditi da lavoro del beneficiario nell'importo stabilito dall'articolo 72, comma 2, della legge 23 dicembre 2000, n. 388.

2. Resta in vigore, se più favorevole, la tabella F allegata alla legge 8 agosto 1995, n. 335.

#### ART. 4.

*(Delega al Governo per la rivalutazione delle pensioni d'annata).*

1. Con effetto dal 1° gennaio 2008, gli importi dei trattamenti pensionistici liquidati anteriormente alla data di entrata in vigore della legge 8 agosto 1995, n. 335, sono rivalutati in relazione all'anno di decorrenza, sulla base di coefficienti che tengono conto dell'andamento del costo della vita e della dinamica salariale.

2. Il Governo è delegato ad adottare, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge e in conformità ai principi e criteri direttivi desumibili dalla medesima legge, uno o più decreti legislativi per stabilire le modalità, i criteri e il finanziamento delle rivalutazioni di cui al comma 1.

## ART. 5.

*(Copertura finanziaria).*

1. Alla copertura degli oneri derivanti dall'attuazione degli articoli 2 e 3 si provvede:

a) mediante le maggiori entrate derivanti dall'aumento in punti percentuali dell'aliquota dell'imposta sul reddito delle società posta a carico dei soggetti che operano nei settori delle assicurazioni, degli istituti bancari e della produzione, trasformazione e commercio di prodotti petroliferi, ai sensi degli articoli 73 e seguenti del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni;

b) utilizzando una parte del maggior gettito derivante dalla lotta contro l'evasione fiscale e dei maggiori proventi derivanti dall'incremento dei contributi previdenziali a carico dei lavoratori, nonché utilizzando una parte dei risparmi realizzati con la razionalizzazione dei costi dell'apparato pubblico, ivi compresi i risparmi conseguenti al contenimento dei costi relativi all'esercizio dell'attività politica.

2. Con regolamento del Ministro del lavoro, della salute e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, è istituito il « Fondo di solidarietà per le pensioni d'annata », gestito dall'INPS per l'introito dei proventi derivanti dall'attuazione del comma 1 del presente articolo e per il pagamento degli importi previsti dagli articoli 2 e 3.

## ART. 6.

*(Entrata in vigore).*

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

PAGINA BIANCA

PAGINA BIANCA

€ 1,00



\*16PDL0037140\*